



Berna, 14 dicembre 2017

Obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti del legno

Istruzioni 1

Queste istruzioni si prefiggono di ricordare gli elementi chiave della dichiarazione obbligatoria concernente il legno e i prodotti del legno e di precisare l'attuazione dell'ordinanza. Sono state redatte sulla base delle note esplicative alle ordinanze e sulla base delle domande a cui l'Ufficio federale del consumo ha risposto dall'entrata in vigore dell'ordinanza.

Basi legali

L'ordinanza del Consiglio federale del 4 giugno 2010 (RS 944-021) sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno disciplina gli obblighi di dichiarazione e i relativi controlli.

L'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia (DFE) del 7 giugno 2010 (RS 944.021.1) sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno forniti ai consumatori stabilisce, in particolare, il campo di applicazione della dichiarazione obbligatoria con l'ausilio di voci di tariffa doganale.

La base giuridica delle due ordinanze è la legge federale sull'informazione dei consumatori (LIC) (RS 944.0).

Campo di applicazione dell'ordinanza

Il legno e i prodotti lignei interessati dalla dichiarazione del tipo e dell'origine del legno sono riportati nell'**Allegato** dell'ordinanza del DFE. Per stabilire se un prodotto è soggetto all'obbligo di dichiarazione occorre leggere la voce di tariffa doganale e la denominazione della merce. Il documento «**Note esplicative sul campo di applicazione**» precisa il campo di applicazione dell'ordinanza. Tale documento corrisponde essenzialmente a quello che la federazione «Holzwerkstoffe Schweiz HWS» ha messo a disposizione dei propri membri.

In caso di dubbi riguardo al campo di applicazione dell'ordinanza, il sito dell'Amministrazione federale delle dogane fornisce informazioni sulle merci con voce di tariffa 44 e 94, che secondo l'ordinanza sono soggette all'obbligo di dichiarazione (www.tares.admin.ch > entrare > continua > «D.6» link a sinistra [Note esplicative della tariffa doganale] e cliccare su capitolo «44» [Legno] o «94» [Mobili].

I seguenti prodotti, conformemente all'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza del Consiglio federale, non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione: gli imballaggi, i rifiuti e i prodotti riciclati.

Mobili

Sono da dichiarare i mobili con le parti principali in legno massiccio. Di conseguenza, i mobili che ad esempio hanno solo la struttura portante invisibile in legno massiccio non necessitano di dichiarazione. Anche i divani con piedi in legno massiccio non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione. Occorre invece dichiarare i mobili che sono composti di legno massiccio, a prescindere, per esempio, da elementi come piedi di metallo o viti.

Al fine di stabilire quali elementi in legno massiccio siano da dichiarare, sono determinanti le parti conferenti il carattere, che si trovano elencate nella nota esplicativa della voce di tariffa 94. Di seguito sono indicate le parti conferenti il carattere degli elementi presi ad esempio:

Tavoli	il piano e le gambe
Armadi:	le pareti esterne e le porte
Letti:	la testiera e i piedi

Pannelli in legno massiccio

I pannelli in legno massiccio in quanto tali non necessitano di dichiarazione. I mobili fabbricati con pannelli di legno massiccio, invece, richiedono la dichiarazione.

Legno lamellare massiccio incollato e travi lamellari

Questi prodotti rientrano nella voce tariffaria 4418.6000 «Pali e travi in legno massiccio» e sono pertanto soggetti all'obbligo di dichiarazione qualora vengano forniti ai consumatori.



Prodotti certificati, FSC e PEFC

La dichiarazione si applica a tutti i prodotti in legno che rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza, di conseguenza anche ai prodotti certificati.

Tipo e origine del legno

Tipo

L'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del Consiglio federale stabilisce che chiunque fornisca legno o prodotti del legno ai consumatori ha l'obbligo di:

- a. specificare il nome commerciale del legno; e
- b. fornire le indicazioni che consentano ai consumatori di individuare il nome scientifico del legno.

Nella dichiarazione il nome commerciale ha la priorità sul tipo di legno. I nomi commerciali comuni vanno indicati tra virgolette. Per determinare il nome scientifico è possibile fare riferimento alla Banca dati relativa al legno all'indirizzo www.dichiarazione-del-legno.ch oppure indicare tra parentesi il nome scientifico.

Poiché esistono numerosi tipi di legno, può verificarsi che un tipo di legno poco conosciuto non sia presente nella banca dati di riferimento. I tipi di legno mancanti possono essere segnalati all'Ufficio federale del consumo; verranno in seguito aggiunti nella banca dati.

Origine del legno

L'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del Consiglio federale stabilisce che chiunque fornisca legno o prodotti del legno ai consumatori ha l'obbligo di indicarne l'origine. Conformemente al capoverso 3, in determinati casi è permesso di indicare più Paesi d'origine, per esempio qualora la disponibilità del legno sia correlata a variazioni stagionali importanti. Tuttavia questa disposizione dovrebbe rimanere un'eccezione, al pari dell'articolo 3 capoversi 4 e 5.

'''Il consumatore deve essere in grado di identificare facilmente l'origine del legno. Nell'indicazione dell'origine del legno sono pertanto da evitare le abbreviazioni. Se tuttavia nelle offerte ai consumatori non è possibile per motivi tecnici indicare l'origine del legname con il nome completo dei rispettivi Paesi, è lecito utilizzare l'abbreviazione secondo il codice ISO 2, in base all'elenco dei Paesi della statistica del commercio estero e la tariffa d'uso¹, edizione del 1° gennaio 2015. Le abbreviazioni possono essere spiegate ai consumatori con un allegato che accompagna l'offerta oppure con un rinvio al sito corrispondente.

Designazione d'origine «Legno svizzero»

La designazione d'origine «Legno svizzero» non sostituisce la dichiarazione.

Esempio di una dichiarazione per un mobile con le parti principali in legno massiccio: un tavolo

Nei prodotti con elementi in diversi tipi di legno, è necessario associare il tipo e l'origine del legno alla relativa componente.

Variante con rimando alla banca dati

Gambe:	Quercia	Origine: Francia, Germania
Piano:	Noce americano	Origine: America del Nord

I nomi scientifici dei tipi di legno sono consultabili all'indirizzo: www.dichiarazione-del-legno.ch

Variante con indicazione del nome scientifico

Gambe:	Quercia (Quercus robur)	Origine: Francia, Germania
Piano:	Noce americano (Juglans nigra)	Origine: America del Nord

¹ Per consultare o ottenere la tariffa d'uso rivolgersi alla Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.



Dichiarazione più precisa dei prodotti in carbone (carbonella e bricchette) ²

Per i prodotti in carbone vengono spesso utilizzati più tipi di legno oppure vengono mescolati legnami differenti. I prodotti a base di un unico tipo di legno sono piuttosto rari.

L'articolo 2 capoverso 5 e l'articolo 3 capoverso 6 dell'ordinanza non sono applicabili ai prodotti in carbone perché le varie componenti dei singoli tipi di legno non sono individuabili con i metodi a disposizione nei laboratori di analisi. L'UFDC non può pertanto verificare la correttezza di queste dichiarazioni (ai sensi art. 2 cpv. 5 e art. 3 cpv. 6).

Affinché i consumatori sappiano se i prodotti in carbone sono a base di un unico tipo di legno o no, è opportuno contrassegnarli di conseguenza. In virtù dell'articolo 2 capoverso 3, e dell'articolo 3 capoversi 3,4 e 5 dell'ordinanza bisogna apportare la seguente precisazione:

1. Per i prodotti in carbone ricavati da un unico tipo di legno: dichiarare la varietà utilizzata e il Paese di provenienza.
2. Per i prodotti in carbone ricavati da due tipi di legno: dichiarare le varietà utilizzate e il rispettivo Paese di provenienza.
3. Per i prodotti in carbone ricavati da tre tipi di legno: dichiarare le varietà utilizzate e il rispettivo Paese di provenienza.
4. Per i prodotti in carbone ottenuti da più di tre tipi di legno è necessaria la designazione «diversi tipi di legno». Inoltre occorre indicare almeno tre delle tipologie di legno utilizzate e i rispettivi Paesi di provenienza.

Qui di seguito illustriamo la nuova dichiarazione con alcuni esempi concreti, partendo dal presupposto che ogni tipologia di legno abbia solo un Paese di provenienza (diverso dagli altri).

1. Dichiarazione di prodotti in carbone ottenuti da un unico tipo di legno
Tipo di legno: Faggio Provenienza: Polonia

2. Dichiarazione di prodotti in carbone ottenuti da due tipi di legno
Tipo di legno: Provenienza:
Faggio Polonia
Quercia Ungheria

3. Dichiarazione di prodotti in carbone ottenuti da tre tipi di legno
Tipo di legno: Provenienza:
Faggio Polonia
Quercia Ungheria
Betulla Ucraina

4. Dichiarazione di prodotti in carbone ottenuti da più di tre tipi di legno
Diversi tipi di legno, tra cui le seguenti tipologie:
Tipo di legno: Provenienza:
Faggio Polonia
Carpino bianco Austria
Betulla Ucraina

² Questa precisazione si applica dal 1° gennaio 2019.



Collocazione della dichiarazione

Secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del Consiglio federale il tipo e l'origine del legno devono essere indicati sul prodotto stesso, in sua prossimità o sul suo imballaggio. Se l'indicazione sulla merce stessa non è adeguata per ragioni di ordine tecnico le indicazioni possono anche essere riportate sullo scaffale o in un catalogo.

Vendita per corrispondenza

Per le merci proposte ai consumatori svizzeri online o tramite catalogo, le condizioni della dichiarazione sono analoghe a quelle valide per i negozi. Ciò che caratterizza la merce offerta ai consumatori svizzeri è l'indicazione del prezzo in franchi svizzeri, la spedizione effettuata all'interno della Svizzera / verso la Svizzera o l'indirizzo URL che termina con «ch». Se invece i prodotti sono solo pubblicizzati sui cataloghi o su Internet, senza la possibilità di ordinarli online o con un tagliando, non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

Negozi specializzati di mobili – ordinazioni su misura o secondo le richieste dei clienti

Per una dichiarazione conforme all'ordinanza il negozio specializzato di mobili è tenuto, in caso di ordinazioni su misura o secondo le richieste dei clienti, a indicare i dati dei produttori e di altri fornitori. I produttori e gli altri fornitori possono dichiarare il tipo e l'origine del legno ad esempio in cataloghi o in documenti di vendita. In questo modo tali informazioni possono essere fornite al cliente direttamente al momento della consulenza di vendita. L'offerta scritta al cliente dovrebbe riportare anche la dichiarazione del tipo e dell'origine del legno, di modo che il commerciante specializzato possa dimostrare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione. Per comprovare la corretta dichiarazione relativa al prodotto interessato, il negoziante specializzato dovrebbe anche richiedere al fornitore una dichiarazione del tipo e dell'origine del legno in un documento commerciale.

Piccole serie

Chiunque fornisca ai consumatori esemplari unici o piccole serie fino a 50 unità, può informare i consumatori sul tipo e sull'origine del legno per mezzo di un documento commerciale allegato all'offerta. In tale documento vengono indicati i paesi d'origine per ogni tipo di legno in base alle informazioni dell'anno precedente. Conformemente alle note esplicative dell'ordinanza, tali disposizioni hanno effetto, in particolare, per le falegnamerie.

Fiere espositive

Per tutti i prodotti soggetti all'obbligo di dichiarazione offerti in vendita ai consumatori in una fiera espositiva è necessario fornire l'indicazione del tipo di legno e della sua origine, nonché i dati che consentono ai consumatori di individuare il nome scientifico del legno.

Lingua della dichiarazione

La dichiarazione ai consumatori deve essere redatta in una lingua ufficiale della Confederazione.

Contatto per ulteriori informazioni

Signor Fabian Reusser

fabian.reusser@bfk.admin.ch

tel. +41 58 462 21 13